



presso il  
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Vittorio Di Biase  
[Amministrazione.asp.aq@pec.it](mailto:Amministrazione.asp.aq@pec.it)

**e p.c.** All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
dell'Aquila  
[ordine.laquila@ingpec.eu](mailto:ordine.laquila@ingpec.eu)

Oggetto: Procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riparazione e miglioramento sismico e completa ristrutturazione, con recupero urbanistico e funzionale, dell'aggregato edilizio denominato "Palazzo Marrelli" situato nel centro storico della città dell'Aquila".

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

**Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:**

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

**le modalità di calcolo** utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID edilizia, e alla conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, che si riportano di seguito:

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso. 1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: a) **parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera**; b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri. 1. **Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera**, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata. 3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto. 4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:  $P=0,03+10/V$  0,4. 5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso. 1. **Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:  $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$ .**

Al riguardo, è opportuno precisare che l'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

A ciò si aggiunga che il corrispettivo da porre a base d'asta è stato determinato con l'applicazione di un ribasso del 30% del tutto immotivato, e di conseguenza, illegittimo.

Nel caso di specie, inoltre, pur facendosi riferimento all'aliquota E21 nel calcolo del corrispettivo a base di gara, tra le prestazioni richieste all'aggiudicatario, vengono individuati all'art. 7.1 del disciplinare di gara, requisiti attinenti, invece, all'aliquota E22.

Nello specifico, occorre segnalare come risulti illegittima e discriminatoria la scelta di Codesta Amministrazione, espressa nel disciplinare di gara nell'ambito della definizione della struttura operativa minima del gruppo di lavoro, di ammettere esclusivamente la figura di un professionista con la qualifica di architetto come soggetto individuabile per svolgere il ruolo di Responsabile della progettazione edile e architettonica.

Nel merito, relativamente a questa scelta, emergono diversi profili di illegittimità. Preliminarmente, si segnala, infatti, che, tale decisione non risulta motivata e che per l'individuazione esclusiva di un architetto, nel caso di specie, sarebbe stato necessario addurre come motivazione di quanto stabilito, l'esistenza di un vincolo che renderebbe necessaria l'esecuzione di tale prestazione da parte di un architetto. Tale affermazione, del resto, sarebbe contraddetta dall'individuazione dell'aliquota E21 in luogo della E22 come, preliminarmente osservato. Al riguardo, preme, infatti, sottolineare che, a norma dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537/1925, soltanto: *“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”*. Pertanto, oltre a non essere indicato in alcun modo l'eventuale carattere artistico dell'edificio oggetto dell'intervento da affidare, sarebbe comunque ammessa, per la c.d. parte tecnica, lo svolgimento della prestazione tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. Anche volendo, quindi, nel caso di specie, ritenere per assurdo effettivamente sussistente un vincolo conducente in tal senso, la preclusione operata dal disciplinare, nella misura in cui dispone che il capogruppo debba essere un architetto, sarebbe in ogni caso illegittima in quanto discriminatoria e restrittiva del mercato.

Del resto, tale preclusione rende manifestamente illogica e, pertanto, censurabile, la *lex specialis* anche con riguardo a quanto stabilito all'art. 5 che, nell'individuare i soggetti ammessi alla procedura, cita correttamente l'art. 46 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non opera preclusioni, anzi, al contrario, specifica i requisiti professionali (ammettendo alla partecipazione gli ingegneri) che devono essere soddisfatti per partecipare ed aggiudicarsi un concorso di progettazione e/o un affidamento di servizi di ingegneria e architettura; salvo poi stabilire che *“le professionalità minime del gruppo di lavoro in ragione dell'oggetto dell'appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da*

*soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, ferma restando la specifica disciplina dettata per il geologo", che, invece, non preclude la possibilità di partecipare alla procedura all'ingegnere.*

Tali evidenze inficiano, senza dubbio, la correttezza della determinazione dei requisiti di partecipazione e, nel caso di specie, rende del tutto arbitraria e, di conseguenza, illegittima la disposizione che impone come Responsabile della progettazione edile ed architettonica esclusivamente un laureato in architettura, non essendo soddisfatti i relativi presupposti. Corretto e semplice sarebbe stato, vista l'ampia articolazione dell'intervento, fare riferimento, nel punto 7 del disciplinare, alle figure professionali abilitate a svolgere le relative funzioni, secondo l'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. Il citato art. 83, inoltre, dopo aver statuito al comma 1 che i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali, fissa al comma 2 (primo periodo) i limiti entro i quali la discrezionalità delle stazioni appaltanti deve essere esercitata, individuando una correlazione che deve sussistere tra i requisiti richiesti e l'oggetto del contratto.

A ciò si aggiunga un ulteriore rilievo in merito all'individuazione dei requisiti per lo svolgimento della prestazione di Responsabile delle attività di coordinamento della progettazione di cui al citato punto 7.1 del disciplinare. In questo caso l'amministrazione ha inteso indicare quali requisiti del professionista, in maniera alternativa, la laurea triennale o quinquennale in ingegneria o architettura.

Al riguardo non può non apparire discriminatoria la scelta dell'amministrazione di consentire al responsabile del coordinamento della progettazione, di limitarsi a possedere una laurea triennale, a differenza dei professionisti incaricati di svolgere la progettazione a cui è richiesta, invece, esclusivamente la laurea quinquennale o specialistica.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non si può non ribadire quanto già precedentemente segnalato e, nello specifico, che:

- la preclusione introdotta (cfr.: punto 7.1) per la progettazione edile e architettonica, destinata a consentire lo svolgimento di dette prestazioni esclusivamente agli architetti, è erronea, irragionevole e indebitamente restrittiva della concorrenza, quindi illegittima poiché fondata su presupposti e motivazioni inesistenti;
- l'elaborazione dei requisiti del gruppo minimo di lavoro, del resto, è viziata da errore concettuale, in quanto il riferimento alla laurea triennale quale alternativa a quella magistrale per l'espletamento dell'incarico di responsabile del coordinamento della progettazione appare illegittimo se considerata in relazione alla richiesta minima della laurea magistrale o quinquennale che è richiesta ai professionisti incaricati di svolgere la progettazione;
- più in generale, non possono essere ritenuti idonei gli elementi di valutazione sulle professionalità richieste, qualora gli stessi non siano conformi ai principi della distribuzione della spesa per competenze professionali, determinata attraverso classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016. Tale affermazione può ritenersi avallata dal costante orientamento



dell'Anac, espresso da ultimo attraverso le indicazioni operative riportate nelle Linee guida n.1.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*

*(Ing. Angelo Valsecchi)*

*IL PRESIDENTE*

*(Ing. Armando Zambrano)*

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.